

Pubblicato il 29/10/2025

N. 00968 /2025 REG.PROV.COLL.
N. 01165/2025 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2025, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente
del Prefetto e del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura di Bergamo del 21.8.2024, pratica P-BG/L/Q/2023/ , con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato che

era stato rilasciato a favore del ricorrente, nonché del diniego di rilascio di un permesso per attesa occupazione emesso della Prefettura di Bergamo il 10.6.2025 e confermato l'8.8.2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Lo straniero ha fatto ingresso in Italia in virtù di un nulla osta per lavoro stagionale per nove mesi rilasciatogli il 21.12.2023 dalla Prefettura di Bergamo, su richiesta presentata dall'utente , nella quale è stata indicata, quale datrice di lavoro, l'impresa individuale

Il nulla osta però è stato revocato in data 21.8.2024 perché mancava pressoché tutta la documentazione necessaria, senza che fosse stato dato alcun riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, che segnalava puntualmente le carenze documentali. Il provvedimento di revoca risulta essere stato notificato a mezzo pec al solo datore di lavoro.

2.- Parecchi mesi dopo, in data 5.6.2025, il ricorrente, senza fare riferimento alla revoca del nulla osta, ha chiesto il rilascio di un permesso per attesa occupazione, sostenendo che il mancato perfezionamento della procedura inerente al decreto flussi fosse imputabile al datore di lavoro.

La Prefettura ha però rigettato la richiesta con pec del 10.6.2025, rappresentando l'insussistenza delle condizioni per il rilascio di un tale permesso.

3.- Il ricorrente, in data 8.8.2025, ha nuovamente chiesto il rilascio di un permesso per attesa occupazione, aggiungendovi in alternativa la richiesta di subentro del nuovo datore di lavoro nella procedura del decreto flussi; la Prefettura ha risposto dopo pochi minuti come segue: “*la posizione sull'argomento di cui all'oggetto resta invariata: non è possibile procedere con il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione o il subentro del nuovo datore di lavoro. Si trasmette, il provvedimento di revoca relativo all'istanza con codice P-BG/L/Q/2023/* . Si ricorda che questa trasmissione non è da considerarsi come una rimessione nei termini del provvedimento datato 21/08/2024, il quale viene fornito solo per mettere a conoscenza le nuove parti subentrante nel procedimento”.

4.- Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta del 21.8.2024, il provvedimento del 10.6.2025 e la conferma dell'8.8.2025, con ricorso notificato l'8.9.2025 e depositato il 7.10.2025.

5.- La Prefettura si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.

DIRITTO

1.- Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento di revoca del nulla osta non gli sia stato notificato e che quindi egli sia in termini per la sua impugnazione.

2.- Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 10 *bis* l. 241/1990, sempre con riferimento alla revoca del nulla osta, non sostenendo però che avrebbe potuto presentare la documentazione di cui gli era stata segnalata la mancanza, bensì che avrebbe potuto “*esperire, nel modo più completo e puntuale, le proprie difese in ordine al fatto di aver reperito un nuovo datore di lavoro disponibile ad assumerlo*”.

3.- Con il terzo motivo egli sostiene che “*Non vi è nessuna norma, di cui questo difensore sia a conoscenza, che disponga che la mancata instaurazione del rapporto*

di lavoro comporti la revoca del nulla osta”, e che non avendo potuto stipulare il contratto di soggiorno per causa a lui non imputabile, avrebbe dovuto essergli rilasciato un permesso per attesa occupazione.

4.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e sono manifestamente infondati.

5.- Prescindendo dalla questione della tempestività dell’impugnazione della revoca del nulla osta, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, comunque la revoca era legittima.

Ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998, il nulla osta può essere rilasciato “*a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2*”, che comprendono la presentazione della proposta di contratto di soggiorno dell’impresa che ha richiesto il rilascio del nulla osta, e la documentazione attestante la capacità economica di tale impresa.

La medesima disposizione prevede che il nulla osta debba comunque essere rilasciato entro sessanta giorni, anche se non è ancora stata verificata la completezza della documentazione presentata, ma il comma 5-quater dispone che “*Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo ... conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno*”.

Nel caso in esame il ricorrente non prospetta, né tantomeno dimostra, che avesse a disposizione la documentazione di cui sopra, la cui mancanza era stata segnalata dalla Prefettura nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, sicché la revoca era non solo legittima ma doverosa.

6.- Non viene in rilievo l’art. 10 bis l. 241/1990, ma l’art. 7 della medesima legge, perché non si tratta di un procedimento avviato su istanza di parte e concluso con un rigetto dell’istanza stessa, ma di un procedimento avviato d’ufficio per la revoca del nulla osta.

L’omessa comunicazione al ricorrente dell’avvio del suddetto procedimento non rende illegittimo il provvedimento di revoca, dovendosi fare applicazione dell’art. 21 *octies*, comma 2, l. 241/1990, perché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, vista la pacifica mancanza della documentazione indispensabile per il rilascio del nulla osta.

7.- Peraltro, se non fosse stato revocato, il nulla osta sarebbe comunque scaduto da tempo: esso infatti concerneva il lavoro stagionale, aveva una durata massima di nove mesi ed era stato rilasciato il 21.12.2023, mentre il ricorrente ha chiesto un permesso per attesa occupazione quasi un anno e mezzo dopo, il 5.6.2025.

8.- Non può essere concesso un permesso per attesa occupazione quando la procedura per l’ingresso regolare di lavoratori stranieri non va a buon fine per il difetto originario dei requisiti, come più volte affermato da questa Sezione: si vedano in proposito le sentenze 2.8.2025 n. 733 e 11.4.2025 n. 318, nonché l’ordinanza cautelare n. 261 del 2.8.2024, confermata in appello da Cons. Stato, sez. III, ord. 18.10.2024, n. 3898.

8.1.- Infatti, ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 37 d.P.R. 394/1999, il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro.

È diversa la situazione dello straniero che non abbia mai avuto un titolo di soggiorno, e che abbia ottenuto un nulla osta su richiesta di un datore di lavoro, in assenza sin dall’origine dei requisiti per il rilascio del nulla osta stesso, in particolare della proposta di contratto di soggiorno e della capacità economico-finanziaria necessaria *ex lege* per assumere il lavoratore straniero, situazione che ricorre nel caso di specie.

Come già rilevato da questa Sezione (sentenza 733/2025 cit.), “*estendere in via interpretativa il rilascio del permesso per attesa occupazione a tale diversa ipotesi, renderebbe assai facile l’aggiramento delle regole sull’ingresso regolare in Italia per lavoro, consentendo a chiunque di ottenere un titolo di soggiorno, pur in assenza dei*

requisiti di legge per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato: per conseguire tale obiettivo, infatti, agli stranieri basterebbe entrare in contatto con un'impresa che, per lucro o meno, chieda il rilascio del nulla osta in loro favore nonostante l'assenza dei requisiti di legge, ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni (in virtù del meccanismo di cui all'art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998), ed entrare in Italia prima che la Prefettura sia stata in grado di svolgere i controlli di legge e di procedere alla revoca del nulla osta automaticamente emesso.

In questo modo si incentiverebbe la presentazione di richieste di nulla osta da parte di imprenditori che non sono in grado di sostenere l'onere economico derivante dall'assunzione, a scapito sia degli imprenditori realmente bisognosi di manodopera straniera e in grado di retribuirla adeguatamente (i quali in questo modo si vedrebbero "sottrarre" le limitate quote disponibili stabilite col decreto flussi), sia degli stessi stranieri che vengono attirati in Italia con la prospettiva di un'assunzione che poi si rivela essere un miraggio (quando non siano essi stessi consapevoli dell'insussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro, e dunque non meritevoli di tutela)".

8.2.- La circolare ministeriale 3836 del 20.8.2007, invocata dal ricorrente e in numerosi altri ricorsi contenenti analoga doglianza di mancato rilascio del permesso per attesa occupazione, oltre a non essere vincolante, è superata, poiché nei diciott'anni che sono trascorsi dalla sua emanazione la disciplina di legge è mutata, come ha confermato lo stesso Ministero dell'Interno, che quella circolare aveva emanato.

La Prefettura ha infatti depositato in giudizio una nota del Ministero, della quale non risulta la data, ma successiva al 14.8.2025 (data della nota della Prefettura alla quale essa dà riscontro), ove si afferma che:

- il permesso di soggiorno per attesa occupazione è riconosciuto esclusivamente nei casi di cessazione di un rapporto di lavoro già instaurato, oppure nell'ipotesi di

mancata instaurazione iniziale del rapporto di lavoro per “*cause oggettive, documentate e non imputabili al lavoratore (es. chiusura delle attività o impossibilità sopravvenuta del datore di lavoro)*”;

- la circolare 3836 del 20.8.2007 non può derogare alle disposizioni di legge e comunque “*le modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024 hanno ridefinito in via normativa la materia, prevalendo rispetto alle indicazioni contenute nella circolare*”. Nel caso in esame la procedura per l’ingresso regolare del ricorrente non si è conclusa non per una causa sopravvenuta, ma – come detto – per l’assenza *ab origine* dei presupposti di legge.

9.- In conclusione, il ricorso va respinto e il ricorrente soccombente va condannato a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO